

Uno dei presupposti per l'accesso è la certificazione del centro pubblico della impossibilità di eseguire un determinato intervento o di non poterlo eseguire nei tempi massimi previsti dalla normativa ministeriale e regionale. Tuttavia anche un presidio ospedaliero attrezzato solo per le prime cure di emergenza difficilmente dichiarerà di non potere eseguire un determinato intervento. Si assiste quindi, da un lato, a sanitari che consigliano in via confidenziale l'opportunità di recarsi in un Centro di altissima specializzazione, dall'altro ad un Centro regionale di riferimento che nega l'autorizzazione e magari indica al paziente proprio quel centro pubblico dove all'utente è stato consigliato di recarsi altrove.

Su un altro versante, nonostante le numerosissime disposizioni relative alla trasparenza delle liste di attesa, è frequente che un paziente si veda dichiarare dei tempi di attesa estremamente elevati, tempi che si abbreviano enormemente allorché formalizzi la richiesta all'intervento presso un Centro di altissima specializzazione. Qui è indispensabile la massima trasparenza delle liste di attesa, ma anche la determinatezza dei tempi. È impensabile che una persona in lista di attesa non sia in grado di conoscere la data dell'intervento e si veda costretta a non potere pianificare la propria vita professionale e di relazioni, dopo mesi di attese e incertezze.

E' un fatto comunque che una esclusiva valutazione tecnica non tiene conto di una relevantissima serie di parametri che pur devono rientrare in una valutazione fra diritto di scelta e risorse disponibili. Sono necessari quindi meccanismi in grado di riequilibrare tale analisi, sulla base di valutazioni di carattere bioetico. Ma anche riguardo ai pareri rilasciati dai centri regionali di riferimento sono necessari precisi protocolli, anche da un punto di vista deontologico

ed etico, nelle modalità di redazione e di rapporto con l'interessato, per evitare situazioni non cristalline.

E' problematico ammettere diverse valutazioni di merito fra regione e regione quando sono in gioco i diritti fondamentali. Ma non sembra proponibile che per una determinata Regione la cura in un centro di altissima specializzazione sia considerata non autorizzabile e che in altra sia possibile. La Regione Toscana, a differenza di altre, ha giustamente scelto di impegnare le risorse della sanità per migliorare i propri servizi di assistenza sul territorio. È necessario però che si trovino criteri di valutazione concertati fra Stato e Regioni a livello centrale tali da impedire insostenibili disparità di trattamento. Determinate scelte sono possibili solo in un quadro nazionale di assoluta trasparenza, in grado di bilanciare le legittime diversità nell'organizzazione sanitaria a livello aziendale e regionale con il diritto alla salute e all'uguaglianza di tutti i cittadini indipendentemente dalla residenza.

4.4.7. Maggiorazione del premio assicurativo

Il caso ha fatto sollevare la questione nei confronti di un'Autorità amministrativa indipendente, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazione (Isvap). A fronte di una polizza assicurativa, una persona aveva dovuto corrispondere quale premio annuo un importo maggiorato rispetto a quello concordato, per cui aveva chiesto all'Isvap una verifica sul comportamento della rispettiva Società di assicurazioni.

A seguito dei rapporti allacciati con la Divisione Responsabilità civile auto, Reclami e Tutela del consumatore, era stato promesso un

intervento per far luce sulla questione: l'esito è stato che l'istante ha ricevuto il rimborso della maggiorazione corrisposta, anche se la Società di assicurazioni non ha voluto riconoscere il proprio errore. L'iniziativa dell'Ufficio, ripresa anche in altri analoghi casi da parte di associazioni dei consumatori, ha consentito di fare trasparenza su una situazione che è fonte di diffusi disagi per molti cittadini.

4.4.8. *Ricorsi avverso infrazioni al codice della strada*

Dopo gli accordi raggiunti con la Prefettura di Firenze per "motivare" il rigetto dei ricorsi contro infrazioni stradali, rendendo gli atti accessibili agli interessati, l'Ufficio del Difensore civico, di fronte a lamentele generiche di cittadini, è intervenuto questa volta a difesa della Prefettura. Dal momento che era stato coinvolto anche l'autorevole mensile specializzato *Quattroruote*, l'Ufficio ha operato perché fosse resa nota ai lettori l'importante modifica.

Nonostante le positive innovazioni, il mancato annullamento di una multa elevata ad un veicolo in Zona Traffico Limitato del Comune di Firenze che esponeva regolarmente il contrassegno, l'analogo caso segnalato dall'Ufficio di un autista di autobus autorizzato ad utilizzare radiotelefoni cellulari non a viva voce anche durante la guida, se hanno trovato nella Prefettura immediata disponibilità al riesame e alla revoca dei provvedimenti, sono indicativi di una problematicità nell'esame dei ricorsi amministrativi, comprensibilmente dovuta alla ingente mole di pratiche, e a risorse di personale probabilmente insufficienti, che comunque merita una costante attenzione dato il notevole impatto della materia sugli utenti.

4.4.9. *Multe a utenti non più proprietari dell'auto*

Moltissimi utenti si vedono recapitare a domicilio multe per violazioni al codice della strada relative a veicoli già venduti, con regolare trascrizione della vendita al Pra. Le multe provengono spesso da piccoli Comuni, prevalentemente del Sud, ma sono stati registrati anche casi di grandi capoluoghi, ad esempio Napoli e Roma.

A mezzo raccomandata o più semplicemente per telefono, gli utenti comunicano l'avvenuta vendita del veicolo alla Polizia municipale presso Comune che ha emesso la sanzione, sicuri che l'errore sarà corretto, spesso sulla base di assicurazioni fornite in tal senso dai funzionari interpellati.

Nella maggior parte dei casi questo non si verifica e, a distanza di anni, perviene all'interessato la cartella esattoriale della multa, con mora e procedimenti esecutivi in corso. Gli interessati si rivolgono quindi al Difensore civico regionale, trovandosi nell'alternativa di pagare una multa non dovuta oppure di avanzare opposizione al Pretore ove la sanzione è stata emessa, con costi spesso superiori a quelli della multa stessa.

La normativa prevede che solo il Comune che ha emesso la sanzione possa annullarla, mentre la Direzione Regionale delle Entrate, titolare di ruolo passivo, non può emettere alcun provvedimento di revoca, neanche di fronte ad un provvedimento palesemente infondato.

A fronte delle innumerevoli lamentele, l'Ufficio ha disposto un modulo in cui si richiede alla Direzione Regionale delle Entrate la sospensione dei procedimenti esecutivi per un congruo termine, mentre si richiede al Comune che ha emesso la sanzione amministrativa il suo annullamento ai sensi dell'art. 390 del

regolamento di attuazione del codice della strada, che dispone appunto l'obbligo di cancellazione delle iscrizioni a ruolo erroneamente emesse.

Mentre si registra la disponibilità di molti Comuni italiani, altri Comuni si appigliano al "cavillo" che l'interessato non avrebbe a suo tempo proposto ricorso al Prefetto (non necessario perché non è contestata l'illegittimità della sanzione, ma solo la titolarità della stessa al vecchio proprietario), insistendo nel pretendere l'esecuzione del credito. Naturalmente il Pretore annullerebbe immediatamente la sanzione, ma gli uffici giudiziari non accettano i ricorsi notificati per posta, per cui l'interessato dovrebbe recarsi di persona magari in una sperduta località, oppure proporre ricorso tramite uno studio legale del luogo di residenza che si avvallesse poi di un collega domiciliato presso la Pretura competente, con spese legali di gran lunga superiori all'ammontare della multa, come si può facilmente immaginare.

Il problema è senz'altro determinato da arretratezze e inefficienze del sistema. Non c'è dubbio però sull'urgenza di disposizioni che consentano forme di tutela più incisive, di fronte a cittadini che vengono a trovarsi, sostanzialmente indifesi, in situazioni a dir poco paradossali.

4.4.10. Autocertificazione dei titoli di studio

Un gruppo di laureati lamentava che, nonostante la legge 127/97 sulla semplificazione amministrativa, l'Università di Firenze continuava a richiedere copia del titolo di studio o dichiarazione sostitutiva autenticata per l'ammissione ai concorsi per ricercatore.

Evidenti i gravissimi disagi, soprattutto per i laureati in atenei europei costretti a tornare presso le università o a rivolgersi al più vicino consolato. Molti uffici comunali si rifiutavano inoltre di autenticare le copie del diploma sostenendo che non era più necessario dopo le intervenute modifiche. Il Difensore civico sottolineava fra l'altro che era comunque onere dell'Università dare applicazione all'art. 18 della legge 241/90 che dispone espressamente per il responsabile del procedimento di acquisire d'ufficio la documentazione amministrativa relativa a fatti, stati e qualità che l'interessato dichiara risultare da documenti in possesso di amministrazioni.

L'Ufficio si è attivato naturalmente anche nei confronti del Ministro per la Funzione pubblica e gli affari regionali, interessandolo ad esplicitare con chiarezza la normativa in vigore per non vanificare la portata delle innovazioni. L'Università peraltro faceva presente che, al di là delle disposizioni del bando, i propri uffici accettavano l'autocertificazione dei titoli di studio. E' evidente tuttavia che, senza una modifica dei bandi, non è possibile evitare che i cittadini si affannino nella ricerca della documentazione prescritta. Il nuovo Dpr 403/98 in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative ha previsto espressamente la possibilità di autocertificare i titoli di studio, i diplomi universitari e di specializzazione e tutta una serie di altri stati e qualità personali.

4.4.11. Incarichi universitari di supplenza

La legge 382/80 prevede all'art. 114 che, nelle domande di supplenza, debba essere data la precedenza alle richieste dei professori universitari e che, solo successivamente, possano

prendersi in considerazione le domande dei ricercatori. Nonostante la inequivocabilità della norma, la Facoltà di lettere della sede decentrata di Arezzo dell'Università di Siena ha optato a favore di un ricercatore, argomentando il maggiore merito e ritenendo "superate" le disposizioni di legge. Un Professore penalizzato da queste decisioni, oltre a rivolgersi al Difensore civico, è anche ricorso al Tar, ottenendo naturalmente la "sospensiva" in attesa del giudizio di merito.

Con successiva legge n. 4 del 14 gennaio 1999 è stata abrogata tale disposizione che obbligava a dare la preferenza ai ricercatori e quindi il Consiglio di Facoltà ha ritenuto di adottare una delibera con la quale, a posteriori, in forza dell'intervenuta modifica normativa, conferma l'attribuzione dell'incarico, sottolineando peraltro in questo modo l'avvenuta violazione di legge e continuando a resistere su una posizione indifendibile.

4.4.12. Borsa di studio sui diritti umani

Di solito il Difensore civico preferisce utilizzare finché possibile i mezzi persuasivi e non utilizzare che in casi estremi i propri poteri inquisitori. In questo caso tuttavia non è stato possibile esimersi dall'obbligo di rapporto alla Corte dei Conti. Il Comune di Stazzema aveva infatti bandito una borsa di studio per tesi di laurea sui diritti umani. Il Comune, dopo avere corrisposto la prima rata della borsa di studio, si è rifiutato di liquidare il resto, senza peraltro fornire alcuna plausibile spiegazione, né all'interessato, né al Difensore civico nonostante i continui solleciti e l'inopportunità di un simile comportamento.

Il Comune ha finito così per costringere l'interessato al ricorso giurisdizionale. Una volta ottenuto il decreto ingiuntivo, il Comune ha ommesso perfino di ottemperare alla decisione del giudice, costringendo l'interessato alla registrazione del decreto con conseguente aggravio di spese legali, naturalmente a carico dell'ente stesso. Il Difensore civico ha segnalato il caso alla Corte dei Conti.

4.4.13. Associazioni di volontariato nelle attività commerciali

Resta aperto il problema delle attività commerciali non marginali delle associazioni di volontariato nel settore delle onoranze funebri e delle attività ambulatoriali, senza sostenere i costi delle imprese private che per questo motivo hanno fatto ricorso al Garante per la concorrenza. Il Difensore civico è tornato a segnalare la questione alla stessa Autorità per quanto attiene agli aspetti fiscali. L'Ufficio delle imposte dirette ha sottoposto la questione all'attenzione del Ministro, ma non ha fornito finora chiarimenti né risposte concrete.

Resta aperta sia la questione generale circa la legittimità da parte delle associazioni di svolgere attività commerciali non marginali, in presenza di una normativa che sembrerebbe escluderlo in modo tassativo (in tal senso si è espresso anche il Tar della Toscana), sia quella sulla compatibilità con le attività svolte in regime di convenzione con le Aziende Usl.

L'Ufficio infatti riceve di frequente segnalazioni dalle quali emerge che, a seguito dell'intervento di emergenza in ambulanza, in caso di decesso, i volontari abbiano offerto i servizi funebri dell'associazione di appartenenza. Il problema tocca anche aspetti etici, oggetto di approfondimento con l'Assessore regionale alla sanità. In molte Aziende Usl la situazione è oggetto di continui dissidi, polemiche

giornalistiche e querele fra imprenditori privati ed associazioni di volontariato.

Alla base della problematica c'è il crescente rilievo del "terzo settore", anche a supplenza degli interventi sociali dello Stato, cui in generale non viene corrisposto un adeguato rimborso a copertura dei costi effettivamente sostenuti. Questo induce un atteggiamento di tolleranza verso altre forme di attività che, oltre a mettere in contrasto le associazioni con imprenditori privati, i quali hanno costi ed oneri ben diversi, rischia di snaturare la funzione stessa del volontariato, con la possibilità di contrasti anche interni tra la base e i vertici dell'associazione.

4.4.14. Il valore probatorio delle dichiarazioni

Questo caso è indicativo di una logica dell'amministrazione pubblica ancora tesa a respingere soluzioni equitative, preferendo la probabilità di una condanna a spese legali ingentissime, piuttosto che scegliere la via della mediazione non giurisdizionale.

Un coltivatore diretto si è rivolto al Difensore civico regionale per una vicenda paradossale. Nel 1996 il postino che gli consegnava la posta, e che lamentava continuamente i disagi di giungere al casolare isolato, con vari disservizi e irregolarità nella consegna, accusò il coltivatore che uno dei suoi cani lo aveva morso, mentre lo stesso coltivatore gli mostrava la cassetta della posta.

Senza neanche prendere in considerazione la versione del coltivatore, che dichiarava in quel periodo di trovarsi al lavoro nei campi e non presso la propria abitazione, e quindi sulla sola base della dichiarazione del postino, effettivamente morso da un cane, come comprova il referto di pronto soccorso, ma senza alcuna prova

che fosse quello del coltivatore in questione, l'Amministrazione postale - senza avere risposto per sei mesi ai chiarimenti richiesti dal Difensore civico - hanno inoltrato all'agricoltore la richiesta di risarcimento danni per l'infortunio del postino.

L'Ente poste italiane s.p.a. minaccia adesso l'azione legale, senza nessun riscontro probatorio e comunque senza avvertire il bisogno di un minimo confronto con l'azione del Difensore civico investito da un cittadino che si dichiara estraneo ai fatti.

Nessuna risposta infatti è finora pervenuta, né alcuna indagine è stata aperta sulle prove documentali presentate dal coltivatore sul servizio postale (agli atti un sollecito per morosità di una bolletta Enel mai consegnata e una comunicazione alla madre per una visita Usl pervenuta in ritardo)

Diversamente dalle poste che dispongono di grossi uffici, il coltivatore sarà costretto a nominarsi un proprio legale. Nessuno chiederà conto alle Poste di un processo intentato senza prove, mentre magari qualcuno potrebbe chiedere conto del mancato recupero delle somme pagate per l'infortunio occorso al postino.

4.5. *Il controllo sostitutivo sugli atti degli Enti locali*

In sede di prima applicazione dell'art. 17/45 della legge 127/97 non si mancò di rilevare la novità dell'attribuzione al Difensore civico regionale di un controllo tale da configurare la possibilità di intervenire nei confronti degli Enti locali anche in via sostitutiva, attraverso la nomina di un "commissario ad acta", in rapporto ad atti obbligatori per legge. Si auspicava quindi un intervento chiarificatore

del legislatore regionale sulle competenze dei diversi organi titolari di un potere di sostituzione, anche per una adeguata disciplina della stessa azione del Difensore civico regionale.

Con legge 13 agosto 1998 n. 66 la Regione Toscana ha modificato la normativa sul controllo degli atti degli Enti Locali, inserendo in questo contesto alcune disposizioni di richiamo all'attività del Difensore civico regionale, allo scopo di coordinarla con quella del Co.re.co e con quella del Presidente della Giunta regionale.

Trattandosi di una "sperimentazione operativa", il tema dei controlli sostitutivi e della nomina dei commissari ad acta è stato trattato più volte più anche in sede di coordinamento nazionale e locale dei Difensori civici. Un dato interessante emerge nell'esperienza toscana: se nel '98 il numero delle richieste per la nomina del commissario ad acta non ha subito rilevanti variazioni, sostanzialmente diversa ne è stata l'origine. Nel 1997 molte richieste provenivano infatti da soggetti pubblici, in primo luogo dal Co.re.co, nel 1998 sono aumentate in modo considerevole le richieste avanzate da privati cittadini e singoli operatori, anche se non pare possa ancora affermarsi che la nuova competenza del Difensore civico sia stata pienamente recepita, come dimostra la casistica (una parte considerevole riguarda la materia delle concessioni edilizie) e la circostanza che in molti casi le istanze non contenevano un esplicito riferimento alla possibilità del controllo sostitutivo.

Si deve peraltro segnalare come le statistiche relative agli interventi effettuati dall'Ufficio non tengono in conto dei casi - classificati in un primo momento con criteri differenti - nei quali l'eventualità della nomina del commissario ad acta si è manifestata solo in un secondo momento, quando un'approfondita analisi ha potuto accertare che ricorrevano i presupposti per la nomina.

Merita qui indicare alcuni casi che possono offrire spunto ad una riflessione sullo stesso ruolo del Difensore civico e sulla funzione che dovrà assumere nell'ottica della legge nazionale di riforma dell'istituto. L'attenzione si è rivolta soprattutto alla materia delle concessioni edilizie, con le difficoltà di determinare con certezza la competenza per la nomina del commissario ad acta; alla mancata emanazione dei regolamenti, con i dubbi sorti in ordine ad un intervento che va pesantemente ad incidere sull'autonomia dell'Ente locale; infine, alla esecuzione delle sentenze del giudice amministrativo. Quest'ultimo argomento è parso opportuno sia per il rilievo più generale che la questione riveste sia alla luce di un caso concreto e della iniziativa di studio e approfondimento promossa dal Difensore civico della Regione Abruzzo in occasione di una seduta del coordinamento nazionale.

4.5.1. La legge regionale in materia di controlli

Con legge regionale 66/98 è stata quindi modificata la disciplina del controllo sugli atti degli Enti Locali e, all'art. 43, è stato precisato il rapporto tra il Comitato Regionale di Controllo e il Difensore civico regionale. Al primo, conformemente a quanto previsto dalla legge 127/97, resta affidato l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di mancata adozione del bilancio preventivo, dei regolamenti sul diritto di accesso e delle modificazioni al conto consuntivo (richieste dallo stesso organo di controllo). In tutti gli altri casi rimane ferma la competenza del Difensore civico regionale, salvo che il ritardo o l'omissione abbiano ad oggetto atti per i quali la legge regionale prevede l'intervento sostitutivo della Regione.

Questa eccezione introduce un elemento di incertezza che forse si sarebbe potuto evitare con una diversa formulazione della norma e con una indicazione tassativa dei casi nei quali opera l'intervento sostitutivo della Regione. Qualcosa di analogo in sostanza a quello che era stato fatto per il Co.re.co: un'occasione utile non solo per fare il punto sulle competenze della Regione in materia di nomina di commissario ad acta, ma anche quale momento di verifica sul mantenimento di certe competenze in capo al Presidente della Giunta regionale.

È vero che la nuova norma offre riferimenti precisi per determinare la competenza dell'uno o dell'altro organo, ma rimangono comunque dei casi dubbi, in primo luogo quello relativo alla nomina del commissario in caso di mancato rilascio di una concessione edilizia. Da condividere è la scelta di mantenere circoscritto l'obbligo di iniziare d'ufficio il procedimento per l'esercizio dei poteri sostitutivi alle sole ipotesi di atti che devono esser compiuti dalla generalità degli enti entro un termine stabilito dalla legge. Da una parte, ad esempio, si permette al Difensore civico di verificare l'adempimento di obblighi a portata generale e di grande rilievo, quale l'adozione del conto consuntivo da parte dei Comuni; dall'altra, si evita di costringerlo ad intervenire d'ufficio in tutti i casi potenzialmente suscettibili di configurare una omissione di atto obbligatorio per legge.

La legge regionale precisa anche i requisiti del commissario ad acta: deve essere scelto tra professionisti privati o funzionari pubblici, anche in quiescenza, in possesso dei necessari requisiti professionali, e non deve essere un membro degli organi ovvero un dipendente dell'ente interessato o degli enti, aziende, istituti, organismi diversi ma ad esso giuridicamente collegati.

Rimane indeterminato il concetto dei "necessari requisiti professionali" richiesti per la scelta del soggetto cui affidare l'incarico. Si tratta certamente di requisiti collegati alla materia per la quale avviene la sostituzione, e pertanto non individuabili a priori, ma forse si sarebbero potute dare maggiori indicazioni al fine di rendere più agevole la scelta da parte dell'Ufficio.

Neppure è stato definito il rapporto che deve intercorrere tra il Difensore civico ed il commissario nominato. Si stabilisce solo che, dalla data di nomina, cessa il potere dell'ente di adottare l'atto (anche su questo si potrebbe discutere soprattutto nel caso in cui l'atto sia adottato dopo la nomina ma prima che il commissario abbia dato inizio alla sua azione), e che il commissario ad acta è tenuto ad osservare le procedure previste dalla normativa vigente e dall'ordinamento interno dell'ente.

Se ne dovrebbe dedurre che i compiti del Difensore civico si esauriscono nel momento stesso della nomina, non disponendo di alcun potere di controllo, revoca o sostituzione nel caso in cui il soggetto nominato si mostri inadeguato rispetto alla missione affidata.

Nonostante la validità del parere formulato lo scorso anno dal "Comitato di consulenza tecnico-giuridica" del Consiglio Regionale Toscano, e nonostante l'esperienza del CoReCo, altre questioni non risolte dalla modifica riguardano i casi in cui il potere di sostituzione venga esercitato in settori fortemente caratterizzati dalla discrezionalità dei Comuni e delle Province, non tanto riguardo alla adozione dell'atto (nel qual caso non sarebbe neppure proponibile l'intervento sostitutivo), quanto invece al suo contenuto.

Qui un intervento di natura sostitutiva finirebbe per sottrarre agli Enti locali la facoltà di decidere l'assetto da dare a determinati

interessi giuridici. È vero che siamo di fronte ad un inadempimento da parte del Comune o della Provincia, ma è altresì vero che la dottrina e la giurisprudenza in materia di nomina del commissario ad acta hanno spesso sottolineato la necessità che l'intervento di natura sostitutiva sia effettuato nel maggior rispetto possibile dell'autonomia dell'Ente locale.

Il problema si è posto in materia di regolamenti: anche ammettendo — e questo era uno dei quesiti ancora senza risposta — la proponibilità dell'intervento di natura sostitutiva, non si deve trascurare la portata che ad una funzione di questo tipo si andrebbe a riconoscere. La questione è più teorica che pratica in quanto, nella maggioranza dei casi, la norma che impone l'adozione di un regolamento non stabilisce contestualmente il termine ultimo entro il quale provvedere, facendo così mancare uno degli elementi indispensabili per configurare l'omissione di un atto obbligatorio per legge. Molto spesso c'è una responsabilità dell'Ente locale, ma si tratta generalmente di una responsabilità di natura politica, sulla quale non è dato al Difensore civico intervenire.

Così è avvenuto, ad esempio, per un Comune il cui Statuto prevedeva — senza indicazione alcuna di termini — l'adozione di un regolamento volto a rendere operativi gli strumenti di partecipazione popolare. Il Comune, pur impegnandosi ad emanare quanto prima il regolamento, ha rivendicato la propria autonomia in materia, non sentendosi vincolato dall'intervento del Difensore civico. Questa conclusione, d'altra parte, pare rispettare la volontà del legislatore il quale, quando ha voluto, ha regolato diversamente la fattispecie. Il riferimento naturalmente riguarda l'attribuzione al Comitato regionale di controllo del compito di intervenire in via sostitutiva nei confronti di tutti i Comuni che, entro un termine determinato, non avessero

provveduto ad adottare i regolamenti ex legge 241/90. Senza considerare che, in questo caso, un termine esisteva, ancorché ampiamente disatteso.

4.5.2. *La nomina di commissari ad acta in materia di concessioni*

Al di là del numero considerevole di richieste pervenute all'Ufficio, la materia, almeno nella realtà toscana, ha richiesto approfondite riflessioni sulla definizione delle competenze in caso di comportamento omissivo da parte del Comune. Con l'entrata in vigore della legge 127/97 si è posto il problema di individuare l'autorità competente ad intervenire in via sostitutiva, in considerazione della normativa nazionale e regionale già in vigore.

Le alternative possibili infatti sono due, come precisato: o compete al Presidente della Giunta regionale oppure al Difensore civico. La situazione è ulteriormente complicata dall'esistenza di una legge regionale che disciplina proprio il mancato rilascio della concessione edilizia, prevedendo una soluzione diversa, presumibilmente non più valida.

La disciplina del silenzio dell'amministrazione in materia di concessioni edilizie è contenuta nella legge 493/93, così come modificata dall'art. 2 della legge 662/1996 (legge collegata alla finanziaria 1997). Il termine previsto per la conclusione del procedimento è di sessanta giorni dalla presentazione della domanda: tale termine può essere interrotto una sola volta, qualora il responsabile del procedimento ritenga di chiedere all'interessato "...entro quindici giorni dalla presentazione della domanda," integrazioni documentali.